


**REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING****Sommario**

1. Premessa	2
2. Normativa di riferimento e Linee Guida.....	2
3. Sistema di gestione delle segnalazioni	3
4. Oggetto della segnalazione	3
5. Soggetti legittimati a effettuare una segnalazione.....	4
6. Soggetti segnalati.....	4
7. Uffici e soggetti coinvolti	5
8. Canali di segnalazione	5
9. Canali esterni e divulgazione pubblica	6
10. Contenuto della segnalazione.....	6
11. segnalazioni vietate	7
12. Segnalazioni anonime	8
13. Gestione delle segnalazioni	8
13.1. Ricezione di una segnalazione	8
13.2. Valutazione preliminare della segnalazione.....	8
13.3. Verifiche e indagini interne	10
13.4. Conclusione del processo	10
13.5 Archiviazione e conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni.....	11
14. Forme di tutela e riservatezza riconosciute nei confronti del segnalante e del segnalato... 	11
14.1. Tutela del segnalante	11
14.2 Tutela del segnalato	12
14.3 Riservatezza e confidenzialità	12
14.4 Misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore	13
14.5 Limitazione di responsabilità del segnalante.....	13
15. Violazioni del presente Regolamento	13
16. Protezione dei dati personali	14

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 2 di 14

1. Premessa

Sic Europe s.r.l. (di seguito anche la “Società”), nel rispetto dei principi di legalità e integrità che orientano la propria attività, ha adottato il presente sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) al fine di prevenire e contrastare condotte illecite o irregolari e di favorire l’emersione tempestiva di situazioni di rischio.

La Società riconosce, infatti, l’importanza di dotarsi di strumenti efficaci che consentano di intercettare comportamenti non conformi, garantendo al contempo adeguati livelli di tutela ai soggetti che effettuano segnalazioni in buona fede.

Tale disciplina è coordinata con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e con il relativo Sistema Disciplinare, che prevede specifiche sanzioni in caso di violazione delle misure adottate, ivi incluse quelle relative alla gestione delle segnalazioni e alla tutela dei soggetti coinvolti.

Il presente regolamento disciplina il sistema di gestione delle segnalazioni delle violazioni definendo i principi e le modalità di funzionamento della piattaforma informatica dedicata.

2. Normativa di riferimento e Linee Guida

Il presente Regolamento è adottato in conformità al d.lgs. n. 24/2023, che ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina organica in materia di segnalazione di illeciti, con l’obiettivo di rafforzare i presidi di prevenzione e favorire l’emersione tempestiva di comportamenti irregolari all’interno delle organizzazioni, pubbliche e private.

In tale contesto, gli enti sono tenuti a dotarsi di un sistema strutturato di gestione delle segnalazioni, fondato sull’istituzione di canali interni idonei e sull’adozione di procedure che ne disciplinino le modalità di ricezione, analisi e gestione, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità ed efficacia.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta, mediante strumenti informatici, sia in forma orale, attraverso linea telefonica, sistemi di messaggistica vocale o mediante incontro diretto su richiesta del segnalante; resta ferma, al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 6 e 15 del decreto, la possibilità di ricorrere al canale esterno attivato presso l’ANAC ovvero alla divulgazione pubblica.

A completamento del quadro normativo, si rappresenta che l’ANAC ha adottato specifiche Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione (delibera n. 478 del 26 novembre 2025), fornendo indicazioni operative volte a garantire un’applicazione efficace della disciplina e a supportare gli enti nella corretta implementazione dei relativi presidi organizzativi.

In particolare, le Linee Guida evidenziano la centralità del canale interno quale strumento privilegiato per la gestione delle segnalazioni e valorizzano il ricorso a piattaforme informatiche dedicate, ritenute lo strumento idoneo a garantire elevati standard di sicurezza, la riservatezza dell’identità del segnalante e la protezione dei dati personali, nonché a consentire un’interlocuzione riservata tra segnalante e Gestore della segnalazione.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 3 di 14

3. Sistema di gestione delle segnalazioni

Al fine di prevenire e contrastare condotte illecite o irregolari, la Società ha adottato un sistema interno di segnalazione, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023, che disciplina:


- l'ambito di applicazione oggettivo, ossia le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- l'ambito di applicazione soggettivo;
- le modalità di invio delle segnalazioni;
- il ruolo dei soggetti incaricati della ricezione e gestione delle segnalazioni;
- il procedimento di valutazione e gestione delle segnalazioni;
- le forme di tutela riconosciute ai soggetti segnalanti e agli altri soggetti coinvolti.

4. Oggetto della segnalazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di segnalazione:

- violazioni del Codice Etico;
- violazioni del Modello e delle procedure aziendali richiamate;
- comportamenti che possono arrecare danno o pregiudizio alla Società, anche sotto il profilo reputazionale;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, anche nei seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, quali, a titolo esemplificativo, indebita percezione o utilizzo di fondi europei, rendicontazioni non veritiere o utilizzo dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, incluse le violazioni delle norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni connesse alla normativa sull'imposizione delle società volte a ottenere un vantaggio fiscale indebito;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori sopra indicati;
- violazioni o tentativi di elusione delle misure restrittive dell'Unione europea (c.d. sanzioni economiche e finanziarie), ivi incluse, a titolo esemplificativo, restrizioni commerciali, divieti di esportazione o importazione, congelamento di fondi e risorse economiche, nonché limitazioni nei rapporti economici e finanziari con determinati Paesi, soggetti o entità designati¹.

¹ Tale tipologia di segnalazione è stata recentemente introdotta dall'art. 7 d.lgs. n. 211/2025 che ha modificato il d.lgs. n. 24/2023, estendendo l'applicazione della disciplina whistleblowing alle segnalazioni relative a violazioni o tentativi di elusione delle misure restrittive dell'Unione europea.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 4 di 14

Non sono consentite segnalazioni che siano:

- contraddistinte da manifesta assenza di interesse alla tutela dell'integrità della Società ovvero dirette esclusivamente alla tutela di interessi individuali (es. mere rivendicazioni nei confronti di colleghi o superiori gerarchici);
- effettuate con finalità manifestamente emulative o in mala fede, ovvero allo scopo di nuocere o arrecare molestia al soggetto segnalato;
- prive di elementi di fatto idonei a supportarne il contenuto ovvero basate su mere voci o indiscrezioni.

Tali segnalazioni non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di whistleblowing e, pertanto, non saranno trattate ai sensi del presente Regolamento, fermo restando lo svolgimento delle opportune verifiche.

Nei casi sopra indicati, la Società si riserva la facoltà di adottare le misure ritenute più opportune a tutela dei propri interessi e di quelli dei soggetti coinvolti, nonché di accertare eventuali responsabilità del segnalante, qualora ne sia nota l'identità.

5. Soggetti legittimati a effettuare una segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate dal personale interno della Società e dai soggetti esterni che, a diverso titolo, intrattengono rapporti con la stessa e che possano venire a conoscenza di violazioni rilevanti.

In particolare, possono effettuare segnalazioni:


- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi e collaboratori, inclusi i soggetti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- soci, amministratori, direttori generali, institori, procuratori e componenti degli organi di controllo;
- candidati a una posizione lavorativa, qualora le informazioni sulle violazioni siano acquisite nel corso del processo di selezione o in fasi precontrattuali;
- lavoratori in periodo di prova;
- lavoratori cessati, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

6. Soggetti segnalati

Le segnalazioni possono riguardare persone fisiche o giuridiche cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, che operano nell'ambito dell'organizzazione della Società o che intrattengono rapporti con la stessa.

In particolare, possono essere oggetto di segnalazione:

- dipendenti della Società;
- componenti degli organi sociali e di controllo;

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 5 di 14

- collaboratori, consulenti e professionisti;
- fornitori, partner commerciali e altri soggetti terzi.

7. Uffici e soggetti coinvolti

La Società ha individuato quale gestore delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 24/2023 l'Avvocato Martina Crociani del Foro di Rimini, professionista dotato delle specifiche capacità richieste dal ruolo. Qualora le segnalazioni abbiano ad oggetto violazioni inerenti il MOGC di cui al d.lgs. 231/2001 il gestore delle segnalazioni coinvolgerà nel procedimento l'Organismo di Vigilanza nominato.

8. Canali di segnalazione

La Società ha attivato un canale di segnalazione interno, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 24/2023 e in conformità alle Linee Guida ANAC 2025, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del soggetto segnalato e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione, assicurando altresì elevati standard di sicurezza e la possibilità di instaurare un'interlocuzione riservata con il segnalante.

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata al Gestore delle segnalazioni.

La segnalazione può essere effettuata attraverso diverse modalità:

1) PIATTAFORMA INFORMATICA

- la piattaforma informatica garantisce il ricorso a strumenti di crittografia end - to - end e di elevati standard di sicurezza volti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nonché del contenuto della segnalazione, di seguito il link per l'accesso:

<https://siceuropesrl.parrotwb.app/>

L'invio della segnalazione è preceduto dalla conferma del segnalante della presa visione di un'apposita informativa privacy ai sensi dell'art. 13 GDPR. Per effettuare una segnalazione il segnalante seleziona "invia una segnalazione" e viene indirizzato alla pagina dedicata alla compilazione del relativo questionario.


Una volta inviata la segnalazione la piattaforma genera un codice alfanumerico che il segnalante dovrà conservare per verificare lo stato di avanzamento della segnalazione.

L'eventuale perdita del codice è definitiva e non potrà essere in alcun modo recuperato.

2) CONTATTO TELEFONICO

- in forma orale, al numero di telefono T. [+39 0515882220](tel:+390515882220) dalle ore 11:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì con successiva fissazione di appuntamento telefonico ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto da fissarsi entro 7 giorni lavorativi.

Se la segnalazione avviene in forma orale - previo consenso del segnalante - questa è documentata, a cura del soggetto incaricato alla ricezione, mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conversazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In tale ultima ipotesi, il segnalante può verificare e rettificare il contenuto della trascrizione.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 6 di 14

Il soggetto incaricato a ricevere la segnalazione ha la piena responsabilità di garantire che le stesse siano mantenute strettamente confidenziali e che, in particolare, non sia divulgata l'identità del segnalante.

9. Canali esterni e divulgazione pubblica

Resta ferma la possibilità per il segnalante di effettuare una segnalazione tramite il canale esterno istituito presso l'ANAC, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna possa comportare il rischio di ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può inoltre procedere a una divulgazione pubblica, tramite mezzi di informazione o altri strumenti di diffusione, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, senza ricevere riscontro nei termini previsti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

10. Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- **oggetto:** descrizione precisa e circostanziata dei fatti e delle condotte che si ritiene integrino una violazione, con l'indicazione - se conosciuti - di tutti gli elementi di fatto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati²;
- **segnalato e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (es. generalità, funzione/ruolo aziendale ecc.) idoneo a consentire un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della condotta illecita oggetto della segnalazione.

Il segnalante dovrà inoltre indicare i seguenti ulteriori elementi:

² Nella descrizione della violazione commessa non è richiesta una qualificazione giuridica della stessa, atteso che detta attività presuppone conoscenze tecnico-giuridiche specifiche ed è demandata soltanto ai soggetti autorizzati a svolgere l'istruttoria ed eventualmente all'Autorità giudiziaria o amministrativa successivamente coinvolta.



- generalità e tipologia di rapporto che intrattiene con la Società (es. dipendente, collaboratore, agente, consulente ecc.), salvo che la segnalazione sia anonima;
- eventuali ulteriori persone che possono riferire circostanze utili sui fatti segnalati;
- eventuali documenti idonei a supportare la fondatezza dei fatti segnalati e a meglio circostanziare la segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Qualora il segnalante venga a conoscenza di ulteriori elementi nel corso dell'istruttoria, potrà integrare la segnalazione anche successivamente al suo invio.

La mancanza di uno o più degli elementi sopra indicati può incidere sulla possibilità di avviare o proseguire l'istruttoria.

Resta fermo che le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e sulla base di elementi di fatto ragionevolmente attendibili.

Nel processo di segnalazione, il segnalante può farsi assistere da un facilitatore, ossia da una persona di fiducia che lo supporta nella predisposizione e nell'invio della segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo.

L'invio della segnalazione è preceduto dalla presa visione di un'apposita informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

In tutte le fasi di gestione della segnalazione, la Società garantisce la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nonché la sicurezza nel trattamento dei dati personali.


11. segnalazioni vietate

Le segnalazioni non possono essere connotate da espressioni ingiuriose, da giudizi morali diretti a offendere o ledere l'onore e il decoro personale e/o la dignità professionale della persona a cui i fatti segnalati sono riferiti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- utilizzare espressioni ingiuriose o diffamatorie;
- inviare segnalazioni con finalità puramente calunniose;
- inviare segnalazioni che riguardano aspetti della vita privata del segnalato, senza alcuna attinenza né collegamento, diretto o indiretto, con l'attività lavorativa/professionale svolta all'interno della Società o di enti/società terze;
- inviare segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- inviare segnalazioni palesemente infondate e in mala fede, in quanto basate esclusivamente su rivendicazioni e/o motivi di natura personale, che hanno quale unico scopo di danneggiare il segnalato.

Qualora venga accertata la violazione delle precedenti prescrizioni, nei confronti del segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 8 di 14

12. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile risalire all'identità del segnalante sono considerate anonime.

In linea generale, in caso di ricezione di una segnalazione anonima tramite il canale di segnalazione interno, queste devono essere trattate quali segnalazioni ordinarie, purché sufficientemente circostanziate. In particolare, verranno prese in carico e gestite segnalazioni anonime che presentino i contenuti indicati al precedente paragrafo 10.

In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che comunichi di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione, può beneficiare della tutela che il Decreto 24/2023 prevede a fronte di misure ritorsive³.

13. Gestione delle segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un professionista esterno incaricato, l'Avvocato Martina Crociani del Foro di Rimini.

In caso di segnalazioni relative ai reati presupposto di cui al d.lgs. 231/01 e alla violazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del medesimo decreto è previsto il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Viene di seguito descritto il processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione della segnalazione informatica o orale;
- valutazione preliminare della segnalazione;
- verifiche e indagini interne;
- conclusione del processo;
- archiviazione e conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni.

13.1. Ricezione di una segnalazione

A seguito della ricezione della segnalazione, il Gestore conferma la presa in carico della segnalazione **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione stessa.

13.2. Valutazione preliminare della segnalazione


Il Gestore provvede quindi a un'analisi preliminare della segnalazione ricevuta al fine di valutarne la fondatezza e l'oggetto.

Se necessario, il Gestore può richiedere al segnalante, ulteriori informazioni o documentazione a supporto della segnalazione al fine di condurre una valutazione completa dei fatti segnalati.

Il Gestore assicura il monitoraggio del processo di gestione della segnalazione in tutte le sue fasi.

Le segnalazioni sono trattate secondo l'ordine cronologico con cui pervengono al Gestore, salvo eventuali valutazioni puntuali circa la necessità di gestire una determinata segnalazione in via prioritaria, qualora si evidenzino particolari profili di gravità o urgenza (es. gravità delle condotte segnalate, attuali e

³ Cfr. art. 16, comma 4 del Decreto 24/2023.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 9 di 14

potenziali conseguenze di particolare rilevanza per la Società, rischio di reiterazione della condotta illecita ecc.).

Nella gestione delle segnalazioni pervenute, il Gestore agisce con la professionalità e diligenza richieste dai compiti affidati, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa di riferimento.

Nell'ambito dell'autonomia dei propri poteri di iniziativa e controllo il Gestore se necessario ai fini dell'istruttoria, può avvalersi anche del supporto di altre funzioni aziendali o di consulenti esterni, purché venga sempre garantita la tutela della riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione e non siano comunicate informazioni non essenziali all'accertamento dei fatti segnalati.

A seguito della valutazione preliminare, il Gestore procede a **classificare la segnalazione** in una delle seguenti categorie, che implicheranno una diversa e specifica gestione della segnalazione:

- **segnalazione non pertinente:** la segnalazione si riferisce a comportamenti, atti o fatti che non integrano un reato presupposto previsto dal Decreto ovvero violazioni delle norme nazionali o dell'Unione Europea richiamate dal Decreto 24/2023.

Qualora il Gestore ritenga che la segnalazione, seppur non rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, quindi, non rientrante nelle segnalazioni c.d. di whistleblowing, contenga elementi circostanziati dai quali possano emergere irregolarità od omissioni, trasmette la segnalazione all'Ufficio competente per materia e/o alle funzioni aziendali preposte, affinché effettuino le verifiche del caso.


Il Gestore è comunque tenuto a inviare al segnalante una comunicazione di archiviazione motivata entro 3 (tre) mesi dalla ricezione della segnalazione.

- **segnalazione rilevante ma non trattabile:** si verifica questa ipotesi quando il Gestore abbia ricevuto una segnalazione rilevante rispetto all'applicazione del presente Regolamento, ma a conclusione della fase di analisi preliminare e dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni non abbia raccolto elementi sufficienti per poter procedere con ulteriori indagini e verificare la fondatezza dei fatti segnalati. In questo caso, il Gestore dispone l'archiviazione motivata del procedimento dandone comunicazione al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla ricezione della segnalazione.

- **segnalazione vietata:** in caso di ricezione di segnalazioni rientranti nelle casistiche di cui al paragrafo 10, il Gestore informa l'Amministratore Delegato per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare nei confronti del segnalante (nel caso in cui la segnalazione provenga da un dipendente della Società), nonché per valutare la necessità di comunicare i fatti oggetto della segnalazione in questione al segnalato, al fine di consentirgli di esercitare i diritti di difesa.

Nell'ipotesi in cui, invece, la segnalazione sia stata effettuata da Soggetti Terzi con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali (es. fornitori, consulenti esterni o collaboratori, partner commerciali), il Gestore informa senza ritardo l'Amministratore Delegato.

È sempre fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità penali derivanti dalla natura diffamatoria o calunniosa della segnalazione, nonché di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, dovesse emergere dai fatti riportati nella segnalazione vietata.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 10 di 14

- **segnalazione rilevante:** in caso di segnalazioni sufficientemente circostanziate e rientranti nell’ambito oggettivo individuato dal Decreto 24/2023, il Gestore avvia la **fase istruttoria**, descritta nel paragrafo successivo.

Salvo motivati casi eccezionali, il Gestore conclude il processo di valutazione della segnalazione **entro 3 (tre) mesi** dalla ricezione della stessa, fornendo al segnalante un adeguato riscontro sullo stato della segnalazione.

13.3. Verifiche e indagini interne

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la segnalazione ricevuta sia stata classificata come “rilevante”, il Gestore avvia le verifiche e le indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni utili all’accertamento della fondatezza dei fatti segnalati.

Al Gestore è riservata la facoltà di richiedere, se necessario alla prosecuzione dell’istruttoria, ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto segnalante. In ogni caso, il Gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante, fornendo riscontro sullo stato di avanzamento della trattazione della segnalazione.

Nell’ambito dell’attività istruttoria, in base allo specifico oggetto della segnalazione, il Gestore può avvalersi del supporto di funzioni aziendali oppure di consulenti esterni.

Il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento a consulenti esterni, previa autorizzazione dell’Amministratore Delegato, avendo cura di:


- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall’approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all’identità del segnalante;
- omettere qualsiasi informazione relativa al segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell’incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l’obbligo di riservatezza dei dati trattati.

13.4. Conclusione del processo

Conclusa la fase istruttoria, il Gestore è tenuto alla redazione di un’apposita relazione in cui sono indicati in maniera dettagliata i fatti segnalati, le attività di verifica svolte, gli elementi acquisiti (es. documentazione, testimonianze ecc.) a supporto della segnalazione, nonché gli esiti dell’istruttoria e le osservazioni circa la sussistenza o meno delle violazioni segnalate.

Qualora all’esito delle indagini e delle verifiche svolte non sia stata ravvisata la fondatezza dei comportamenti illeciti descritti nella segnalazione, il Gestore provvede ad archivarla, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora la segnalazione sia ritenuta fondata e riguardi dipendenti della Società, il Gestore della segnalazione provvede a trasmettere la relazione al Responsabile HR, affinché valuti le condotte poste in essere dal segnalato. Il Responsabile HR informa senza ritardo l’Amministratore Delegato, l’analisi e l’autorizzazione di eventuali azioni da intraprendere.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 11 di 14

Nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti fondata e riguardi Soggetti Terzi con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali (es. appaltatori/fornitori, consulenti esterni, partner commerciali ecc.), il Gestore della segnalazione informa tempestivamente l'Amministratore Delegato, che, a seguito di una verifica preliminare, anche con il supporto delle funzioni competenti, valuta le iniziative da adottare.

Al Gestore sono successivamente comunicate le decisioni adottate dalla Società nei confronti del segnalato.

Con cadenza annuale, il Gestore trasmette all'Organo Amministrativo un report riepilogativo con l'indicazione delle segnalazioni ricevute e gestite, specificando per ciascuna di esse lo stato di avanzamento e i provvedimenti adottati in relazione a quelle concluse.

Nelle comunicazioni del Gestore indirizzate agli Organi di vertice e alle funzioni aziendali deve sempre essere mantenuta la riservatezza sull'identità del segnalante e devono essere omesse le informazioni di cui non sia necessaria la divulgazione.

13.5 Archiviazione e conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate a cura del Gestore, in formato digitale e/o cartaceo, in una cartella dedicata con modalità tali da impedirne l'accesso a persone non autorizzate.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza richiamati nel presente Regolamento.

Il medesimo termine di conservazione (cinque anni dalla ricezione) si applica anche alla documentazione relativa alle segnalazioni anonime, in modo tale da permettere al Gestore di rintracciarle qualora il segnalante, successivamente identificato, abbia subito ritorsioni a causa della segnalazione.

14. Forme di tutela e riservatezza riconosciute nei confronti del segnalante e del segnalato


14.1. Tutela del segnalante

Al fine di assicurare l'efficacia del sistema di segnalazione e il suo corretto utilizzo, la Società garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La Società adotta tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, connessa alla segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la mancata promozione o il demansionamento;
- il mutamento di mansioni, il trasferimento, la riduzione della retribuzione o la modifica dell'orario di lavoro;
- l'adozione di provvedimenti disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 12 di 14

- la discriminazione o comunque trattamenti sfavorevoli;
- la mancata conversione o il mancato rinnovo di un contratto di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti;
- danni, anche reputazionali, o pregiudizi economici o finanziari;
- la cessazione anticipata o l'annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di licenze o permessi.

L'adozione di misure ritorsive comporta la nullità degli atti adottati e, nei casi previsti dalla legge, il diritto del segnalante alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione può darne comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro o all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

Le misure di protezione previste dalla normativa si applicano anche al facilitatore e agli altri soggetti collegati al segnalante, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le misure di tutela si applicano a condizione che, al momento della segnalazione, il segnalante abbia ragionevole motivo di ritenere che le informazioni segnalate siano veritiere e rientrino nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

14.2 Tutela del segnalato

La Società adotta misure idonee a tutelare il soggetto segnalato da eventuali abusi del sistema di segnalazione, nonché da segnalazioni effettuate in mala fede o con finalità diffamatorie o calunniose.

Resta ferma la responsabilità disciplinare e penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Quando è accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per gli stessi fatti, non si applicano le misure di tutela previste dalla normativa in materia di whistleblowing.

Il soggetto segnalato è informato della segnalazione nei limiti e con le modalità compatibili con le esigenze di riservatezza e con lo svolgimento delle attività di verifica.

È in ogni caso garantito il diritto di difesa del soggetto segnalato, che può essere sentito ovvero presentare memorie scritte e documentazione a supporto.

Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale, conservato dal Gestore delle segnalazioni.


14.3 Riservatezza e confidenzialità

Nella gestione delle segnalazioni, la Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi informazione da cui essa possa essere desunta, direttamente o indirettamente.

Ogni informazione relativa alla segnalazione è accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati e nei limiti di quanto strettamente necessario alla gestione della segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere e a gestire la segnalazione.

È altresì tutelata l'identità del soggetto segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione del procedimento e nel rispetto delle medesime garanzie riconosciute al segnalante.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 13 di 14

L'obbligo di riservatezza non si applica nei seguenti casi:

- quando il segnalante presta il proprio consenso espresso alla rivelazione della propria identità;
- nell'ambito di procedimenti penali, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- nell'ambito dei procedimenti innanzi alla Corte dei conti;
- nell'ambito di procedimenti disciplinari, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile ai fini della difesa del soggetto segnalato e la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione.

In tali casi, il segnalante è informato per iscritto delle ragioni della rivelazione della propria identità.

14.4 Misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore

Il segnalante può beneficiare delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, anche tramite enti del Terzo Settore che forniscono assistenza e consulenza a titolo gratuito.

In particolare, tali misure possono riguardare, tra l'altro:

- le modalità di effettuazione della segnalazione;
- le forme di tutela contro eventuali ritorsioni;
- i diritti riconosciuti nell'ambito della disciplina whistleblowing;
- le modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

14.5 Limitazione di responsabilità del segnalante

Il segnalante non è responsabile per la rivelazione o diffusione di informazioni coperte da obblighi di segreto o relative alla tutela della reputazione del soggetto segnalato, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, tale esonero da responsabilità opera quando:


- al momento della segnalazione, il segnalante aveva ragionevole motivo di ritenere che le informazioni fossero necessarie per far emergere la violazione;
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento;
- le informazioni sono state acquisite in modo lecito.

15. Violazioni del presente Regolamento

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può costituire illecito disciplinare ed essere sanzionato dalla Società, in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare e dalla normativa applicabile.

In particolare, costituiscono violazioni rilevanti ai fini disciplinari:

- l'adozione di comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante o di altri soggetti tutelati, per motivi collegati alla segnalazione;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Regolamento;
- le segnalazioni infondate o ritorsive con dolo o colpa grave;
- ogni altra violazione delle misure e delle garanzie previste dal presente Regolamento.

 SIC EUROPE	MODELLO		A – Regolamento Whistleblowing	
	ORGANIZZAZIONE GESTIONE e		Agg. RW 1.0	Data 30/07/2025
	CONTROLLO		Agg. RW 2.0	Data 24/04/2026
	ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001			Pagina 14 di 14

Resta ferma la responsabilità del soggetto segnalato per eventuali condotte illecite accertate.

Le sanzioni disciplinari sono applicate in misura proporzionata alla gravità delle violazioni accertate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo applicabile.

16. Protezione dei dati personali

I dati personali del segnalante, del soggetto segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e il d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza, nonché in conformità all’informativa resa agli interessati.

La Società tratta esclusivamente i dati personali strettamente necessari e pertinenti rispetto alle finalità di gestione della segnalazione. I dati non manifestamente utili sono cancellati o resi anonimi anche se raccolti accidentalmente.

In particolare:

- il segnalante e i soggetti coinvolti nella segnalazione ricevono un’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, al momento della segnalazione o al primo contatto utile;
- la comunicazione dell’informativa al soggetto segnalato e agli altri soggetti coinvolti può essere ritardata qualora sussista il rischio di compromettere la verifica della fondatezza della segnalazione o la raccolta delle evidenze necessarie;
- i dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti, nel rispetto di specifiche misure di sicurezza e di tracciabilità degli accessi, nonché, ove necessario, da responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
- la Società, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi connessi al trattamento.

L’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR da parte del soggetto segnalato può essere limitato o ritardato, per il tempo strettamente necessario, qualora da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante o allo svolgimento delle attività di verifica, ai sensi dell’art. 2-undecies del Codice Privacy.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.

In ogni caso, l’identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.